

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere la cancellazione delle segnalazioni del proprio nominativo nei SIC, ritenendo che esse siano illegittime perché effettuate in assenza del presupposto formale. Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso in ragione del carattere consulenziale della domanda, non supportata dalle visure delle segnalazioni contestate, e per indeterminatezza del *petitum*. Quanto al merito, specifica che le segnalazioni contestate derivano da numerosi ritardi nel pagamento delle rate di un contratto di credito *revolving* stipulato in data 05.04.2017. Riferisce di aver quindi inviato al ricorrente il preavviso e di avergli altresì comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la cessione del credito ad altra società. Chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Ai fini della risoluzione dell'odierna controversia il Collegio deve dichiarare infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, atteso che le doglianze del ricorrente riguardano l'asserita illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC. L'intermediario sostiene di aver inviato al ricorrente due preavvisi: uno nel 2019, rispetto al quale il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza temporale (cfr. Collegio Roma, decisione n. 5606/2024) e uno nel 2021. Quanto a quest'ultimo, è presente in atti la documentazione che attesta la ricezione della missiva da parte del ricorrente (in data 14.04.2021), poiché l'intermediario ha utilizzato il servizio Posta Time, ritenuto idoneo dalla giurisprudenza arbitrale a dimostrare la ricezione del preavviso da parte del destinatario (v., *ex multis*, Collegio Roma, decisioni nn. 2504/2023 e

19501/2021; Collegio Torino, decisione n. 9028/2023; Collegio Bari, decisione n. 8936/2023). Dalle schermate depositate, infatti, si ricava che il codice identificativo della missiva indicato nel preavviso corrisponde a quello contenuto nelle schermate relative ai dati di tracciamento della spedizione. L'indirizzo del destinatario, poi, coincide con quello indicato dal ricorrente in contratto. Inconferente appare la doglianza del ricorrente in ordine alla genericità del contenuto della comunicazione: in base all'orientamento arbitrale, deve invece considerarsi legittimo il preavviso il cui contenuto consenta al destinatario di individuare il rapporto a cui si riferisce e, nel caso in esame, la missiva indica espressamente il numero del contratto, fa riferimento ai ritardi nei pagamenti e contiene l'avvertimento di segnalazione nei SIC in caso di mancata regolarizzazione.

Ad ogni buon conto, nel corso della riunione del 17.10.2025, il Collegio ha provveduto a sospendere l'esame del presente ricorso, invitando l'intermediario a produrre «copia delle visure relative alle segnalazioni effettuate nei SIC». La richiesta di integrazione è stata compiutamente riscontrata dall'intermediario, il quale ha prodotto copia delle visure in CRIF e CTC. Da tali documenti non emerge alcuna segnalazione negativa a carico del ricorrente e ciò risulta del tutto assorbente rispetto ai rilievi sin qui svolti.

Alla luce di quanto rilevato, il Collegio respinge la domanda di cancellazione avanzata dal ricorrente e, di conseguenza, la relativa richiesta di refusione delle spese legali, peraltro formulata soltanto nelle repliche e in ogni caso priva del necessario corredo probatorio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE